REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# Tribunale di Venezia

Sezione Specializzata societaria

Il Giudice Dr. Manuela Farini ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



Firmato Da: FARINI MANUELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2b79

Il giudice, sciogliendo la riserva, rileva che:
il ricorso cautelare di A , socio ed ex co-amministratore di s.r.l. B mira alla sospensione della delibera assembleare 24.9.2014 con cui è stato nominato amministratore il Sig. C .
L'istanza si fonda sulle affermazioni a) di carenza di legittimazione della società D (socia di maggioranza di s.r.l. B ., a convocare l'assemblea; b) di mancato rispetto dei termini di comunicazione dell'avviso di convocazione.
La carenza di legittimazione deriverebbe dalla revoca del "mandato fiduciario" conferito con "Declaration of Trust" dal A il 22.2.2011 a D e dal conseguente venire meno della legittimazione della socia di maggioranza alla convocazione dell'assemblea ex art. 2479 1° comma c.c., mentre il mancato rispetto del termine di convocazione deriverebbe dal ricevimento solo in data 22.9.2009 dell'avviso datato 15.9.2009.
S.r.l. B ha eccepito preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario per devoluzione della controversia ad arbitrato ed ha sostenuto, nel merito, l'infondatezza dei due motivi su cui si fonda l'istanza ed, inoltre, la mancanza di "periculum in mora".

Quanto all'eccezione preliminare si rileva che sussiste la competenza del giudice ordinario sull'istanza cautelare, ex art. 35 D.Lvo n. 5/03 e 669 bis e ss. c.c. qualora non sia ancora costituito, come nel caso in questione, l'organo arbitrale.
Considerato, tuttavia, che l'art. 35 comma 5 del D.Lgs. n. 5/03 riserva alla competenza arbitrale esclusiva la decisione in materia di sospensione di delibere assembleari, la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria deve ritenersi limitata non solo al periodo intercorrente tra l'istanza di arbitrato e la costituzione dell'organo arbitrale, ma anche ai soli casi di particolare urgenza, per l'esistenza di un pericolo di danno irreparabile, come previsto dall'art. 700 c.p.c.
Sotto questo profilo l'istanza qui proposta con ricorso ex art. 700 c.p.c. non prospetta alcun danno irreparabile né alcuna ragione di urgenza, considerato anche che il ricorso per arbitrato non contiene neppure un'istanza di sospensione della delibera, quanto meno per il caso di tempestiva costituzione dell'organo arbitrale.



Firmato Da: FARINI MANUELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2b79

Non sussiste comunque, neppure il "fumus boni iuris": A fonda l'eccezione sul fatto che "l'assemblea in esame è stata convocata dalla D e per essa dal mandatario sig. E in totale assenza della previa autorizzazione scritta dei ...proprietari e mandanti", tra cui il ricorrente (cfr. la domanda di arbitrato, doc. 11 della resistente, pag. 5 e ricorso cautelare pag. 6). La revoca del mandato al sig. E , al quale il ricorrente aveva intestato fiduciariamente la propria quota in D non assume comunque alcuna rilevanza non incidendo sull'appartenenza di D alla compagine sociale di s.r.l. B ed ai diritti che da tale appartenenza derivano. L'esplicazione dei diritti sociali di D nella società resistente non avviene, infatti, tramite il Sig. E quale intestatario fiduciario delle quote (come tale delegato alla gestione delle stesse, non della società), ma tramite lo stesso quale legale rappresentante della società D , socia di maggioranza di s.r.l. B .
Non rileva, di conseguenza, la questione circa l' efficacia o meno della revoca del mandato fiduciario sollevata da parte resistente, per il fatto che la revoca non proviene da entrambi i mandanti.

E' infondata, quantomeno sotto il profilo del "fumus boni iuris", anche la doglianza circa l'insufficiente termine concesso per la partecipazione all'assemblea del 24.9.2014, riconoscendo A di avere ricevuto l'avviso il 21.9.2014 (pag. 8 del ricorso) senza alcuna doglianza circa l'insufficienza del tempo a disposizione ai fini della partecipazione all'assemblea.
D'altra parte, a seguito della modifica del l'art. 2379 comma 3, introdotto dal decreto "correttivo" n. 34/04, è fatta salva la decisione assembleare qualora l'avviso di convocazione abbia "preventivamente avvertito" il socio, dovendo quindi ritenersi che l'intenzione del legislatore è che non siano adottate decisioni "all'insaputa del socio", a prescindere dalla adeguata preventiva informazione. Viene, in definitiva, colpito l'avviso che non ha permesso la partecipazione in quanto non è arrivato prima dell'assemblea. La previsione riguarda le s.p.a. ma vale a maggior ragione per le s.r.l. , caratterizzate da una struttura più semplice e personalistica rispetto alle s.p.a. e da minore esigenze formalistiche.
Si rigetta, pertanto, il ricorso.
Le spese, come liquidate in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di nota spese, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso ex art. 700 proposto da A contro s.r.l. B .
Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese processuali che liquida in complessivi €. 2.500,00 oltre a spese generali nella misura del 15%.

Venezia, 22/12/2014



Firmato Da: FARINI MANUELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2b79

il Giudice

Dr. Manuela Farini



Firmato Da: FARINI MANUELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f2b79